




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2915-A

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri

(Conversione in legge del DL n. 22/2021)

N. 313 – 6 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2915-A

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri

(Conversione in legge del DL n. 22/2021)

N. 313 – 6 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA	- 4 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DENOMINAZIONE MINISTERI	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	- 5 -
ARTICOLO 3	- 8 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)	- 8 -
ARTICOLO 4	- 16 -
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	- 16 -
ARTICOLO 5	- 19 -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	- 19 -
ARTICOLO 6	- 20 -
MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO	- 20 -
ARTICOLO 7	- 21 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TURISMO.....	- 21 -
ARTICOLO 8	- 30 -
FUNZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE	- 30 -
ARTICOLO 10	- 34 -
PROCEDURE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI	- 34 -
ARTICOLO 11	- 36 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 36 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2915-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Maurizio Cattoi
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito, che ne ha concluso la discussione in sede referente nella seduta del 31 marzo 2021.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, non sono provvisti di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo con riferimento al testo iniziale possono essere esposti come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate	-	-	-	-	-	-
Maggiori spese	9,22	15,94	15,94	9,22	15,94	15,94
Totale oneri	9,22	15,94	15,94	9,22	15,94	15,94
Maggiori entrate	0,00	0,00	0,00	3,60	6,54	6,54
Minori spese	9,22	15,94	15,94	9,22	15,94	15,94
Totale coperture	9,22	15,94	15,94	12,82	22,48	22,48
Variazione netta entrate	-	-	-	3,60	6,54	6,54
Variazione netta spese	-	-	-	-	-	-

Per quanto riguarda gli effetti ascrivibili agli emendamenti approvati in sede referente, al momento non si dispone né della relazione tecnica né del prospetto riepilogativo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Denominazione Ministeri

La norma, non modificata in sede referente, novella l'art. 2 del D.lgs. n. 300/1999, stabilendo le nuove denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino disposto dal provvedimento in esame (comma 1).

In particolare, vengono adottate le nuove denominazioni di "Ministero della transizione ecologica", "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e "Ministero della cultura", in sostituzione, rispettivamente, di "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Viene, inoltre, introdotto il "Ministero del turismo" portando, conseguentemente, a quindici il numero complessivo dei Ministeri rispetto al previgente numero di quattordici.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa, stante il suo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni. Per quanto riguarda l'istituzione del Ministero del turismo si rinvia alle schede relative agli articoli 6 e 7.

ARTICOLO 2

Ministero della transizione ecologica

La norma, modificata dalla Commissione, prevede la ridenominazione del “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) in “Ministero della transizione ecologica” (MITE) (commi 1 e 3). Vengono, altresì, disposte specifiche modifiche al D.lgs. n. 300/1999, volte a trasferire le competenze del Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di politica energetica al MITE (comma 2, lettera *a*)) con corrispondente ridefinizione del quadro complessivo delle funzioni di quest’ultimo dicastero [comma 2, lettera *d*), commi 4 e 7].

Il quadro delle funzioni del MITE, come definito nel testo originario del provvedimento, è stato integrato nel corso dell’esame in Commissione di merito al fine di attribuire allo stesso le competenze in materia di riconversione, dismissione e chiusura di infrastrutture di coltivazione di idrocarburi e ripristino della sicurezza dei relativi siti [comma 2, lett. *d*), n. 2, cpv. comma 2, lett. *b*)] e in materia di radioprotezione e radioattività ambientale (comma 7, lett. *c*). Tali funzioni si affiancano a quelle previste nel testo originario relative, rispettivamente, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche e alla sicurezza nucleare e alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Viene, inoltre, ridotto (da 11 a 9) il numero massimo di direzioni generali del MISE (comma 2, lettera *b*)) incrementando (da 2 a 3) il numero massimo di dipartimenti del MITE [comma 2, lettera *e*), n. 1] e introducendo un limite (pari a 10) anche per il numero delle direzioni generali di quest’ultimo dicastero [comma 2, lettera *e*), n. 2].

Ai sensi del DPCM n. 93/2019, come modificato dal DPCM n. 178/2019, il Ministero dello sviluppo economico si articola in 11 direzioni generali. Il DPCM n. 97/2019 prevede che il Ministero dell’ambiente (ora MITE) sia strutturato in 2 dipartimenti e 8 direzioni generali. Ai sensi del successivo articolo 3, comma 2, del decreto in esame (*cf. infra*) alle predette direzioni generali si aggiungeranno la “Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica” e la “Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico”, portando a 10 il numero complessivo di direzioni generali.

Sono, infine, disposti la ridenominazione del “Comando carabinieri per la tutela ambientale” in “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica”

(comma 5) e l'adeguamento¹ dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) al fine di prevedere il passaggio delle funzioni di vigilanza dal MISE al MITE (comma 6).

Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1) (Istituzione di un posto di capo dipartimento presso il MITE) è autorizzata la spesa di euro 249.000 per il 2021 e di euro 332.000 a decorrere dal 2022 (comma 8).

Inoltre, per effetto delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, viene disposta l'integrazione della composizione del Comitato interministeriale² per la sicurezza della Repubblica con il Ministro della transizione ecologica (comma 8-*bis*).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un posto di capo dipartimento presso il Ministero della Transizione ecologica (comma 2, lett. e))	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Istituzione di un posto di capo dipartimento presso il Ministero della Transizione ecologica – effetti riflessi (comma 2, lett. e))				0,12	0,16	0,16	0,12	0,16	0,16

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del provvedimento, afferma che la norma, introducendo alcune modifiche al D.lgs. 300/1999, ridisegna le competenze e l'assetto organizzativo del “Ministero della transizione ecologica”, nonché del “Ministero dello sviluppo economico”. In particolare, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Inoltre presso il Ministero della transizione ecologica è istituito un ulteriore posto di capo dipartimento, per la cui quantificazione è stato considerato il limite massimo per il trattamento economico

¹ Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

² Di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 124/2007.

annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). La norma, pertanto, comporta maggiori spese di personale pari a 249.000 euro per il 2021 e 332.000 euro a decorrere dal 2022.

Per il 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10 (entro il 30 giugno 2020). Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Come rilevato in premessa, le modifiche approvate durante l'esame in sede referente non sono corredate di **relazione tecnica** e **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla norma di cui al comma 2, lett. e), n. 1, che istituisce presso il Ministero della transizione ecologica (MITE) un ulteriore posto di capo dipartimento, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Si osserva in proposito che l'onere riferito al 2021 (249.000 euro) è stato quantificato dalla relazione tecnica in considerazione dei tempi di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio, del regolamento di organizzazione del relativo dicastero; tale regolamento, in base all'articolo 10, dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2021: l'onere del primo anno corrisponde infatti ai 9/12 dell'onere annuo a regime (340.000 euro), ossia assumendo che la posizione sia istituita non prima del 1° aprile 2021. Su tale circostanza non si formulano dunque osservazioni.

La riduzione [da 11 a 9 (- 2)] del numero massimo di direzioni generali del MISE (comma 2, lettera b)) corrisponde - nel limite introdotto dal comma 2, lettera e), n. 2 - l'incremento [da 8 a 10 (+2)] di direzioni generali del MITE previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto in esame (alla cui scheda si rinvia). Tale nuovo quadro organizzativo viene determinato tenendo conto degli assetti individuati dai vigenti regolamenti di organizzazione ministeriale (DPCM nn. 93 e 178 del 2019 e DPCM n. 97 del 2019) e del trasferimento dal MISE al MITE delle funzioni in materia di politica energetica disposto dall'articolo in esame [comma 2, lett. a) e d), comma 4 e comma 7].

Si rammenta che, ai sensi del DPCM n. 93/2019 e del DPCM n. 178/2019, il MISE si articola in 11 direzioni generali. Il DPCM n. 97/2019 prevede che il Ministero dell'ambiente (ora MITE) sia strutturato in 8 direzioni generali. L'art. 3, comma 2, del decreto legge in esame aggiunge alle predette direzioni generali 2 direzioni generali attributarie delle funzioni in materia energetica trasferite dal MISE al MITE, portando a 10 il numero complessivo di direzioni generali di quest'ultimo dicastero.

Si evidenzia, altresì, che l'onere a regime di 332.000 euro annui, relativo all'istituzione di un posto di capo dipartimento, sembra essere stato individuato dalla RT applicando all'importo di 240.000 euro annui - che

costituisce il limite alle retribuzioni pubbliche fissato dall'art. 13, comma 1, del DL n. 66/2014 – la percentuale di circa il 38,30 % prevista a carico dello Stato per oneri sociali e IRAP.

Con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 2 durante l'esame presso la Commissione di merito, appare opportuno acquisire elementi di valutazione volti a verificare la possibilità da parte del MITE di svolgere le funzioni ad esso attribuite nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria disposto dalla clausola di invarianza recata dall'articolo 11, comma 2. Ciò anche alla luce delle integrazioni – rispetto al testo originario - apportate alle competenze del Ministero in materia di idrocarburi [comma 2, lett. *d*), n. 2, cpv. comma 2, lett. *b*)] e di radioprotezione e radioattività ambientale (comma 7, lett. *c*)) nonché all'eventuale nuovo assetto organizzativo e funzionale che potrebbe rendersi necessario al fine di consentire al Ministro della transizione ecologica di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in virtù di quanto previsto dal comma 8-*bis*.

Nulla da osservare con riguardo ai commi 1, 3, 5 e 6 stante il loro contenuto ordinamentale.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica (MITE)

La norma, modificata dalla Commissione, trasferisce al Ministero della transizione ecologica (MITE) le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni statali in materia di politica energetica³ (comma 1). Vengono, inoltre, trasferite⁴ al MITE la "Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica" e la "Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari" del Ministero dello sviluppo economico (MISE), con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale. Conseguentemente vengono determinate le dotazioni organiche del personale dirigenziale del MISE (17 posizioni generali e 104 posizioni non generali) (commi 2) e del MITE (13 posizioni generali e 67 posizioni non generali) (comma 3).

La Tab. A di cui all'art. 19, comma 1, del DPCM n. 93/2019 reca la seguente dotazione organica dirigenziale del MISE: 19 posizioni generali di cui 1 con incarico di segretario generale e 123 posizioni non generali. Per

³ Di cui all'art. 35, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 300/1999 come modificato dal presente decreto (Cfr. articolo 2).

⁴ A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4.

effetto della norma in esame il numero viene, pertanto, rideterminato in 17 (-2) posizioni generali e 104 (-19) posizioni non generali

La Tab. A di cui all'art. 12, comma 1, del DPCM n. 97/2019 reca la seguente dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'ambiente (ora MITE): 10 posizioni generali (di cui 2 con funzioni di capo dipartimento) e 48 posizioni non generali. Per effetto della norma in esame il numero viene, pertanto viene rideterminato in 13 (+2+1 capo dipartimento di cui all'articolo 2: si veda la relativa scheda) posizioni generali e 67 (+19) posizioni non generali

Viene demandata ad un DPCM⁵ l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dal MISE al MITE ai sensi del comma 1. In particolare, la dotazione organica del personale non dirigenziale del MISE è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la "Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica" e la "Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari" del MISE. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione (comma 4).

Inoltre, per effetto delle integrazioni apportate durante l'esame in sede referente, viene previsto che:

- nelle more dell'entrata in vigore del decreto di organizzazione di cui all'art. 10, al personale dirigenziale con incarico temporaneo⁶ trasferito continuino ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti alla data del 13 febbraio 2021 (comma 4, quinto periodo);
- al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal MISE, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il MITE siano incrementate di 483.898 euro per il 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dal 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo dicastero siano incrementate di 35.774 euro per il 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dal 2022⁷ (comma 4-*bis*).

⁵ Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁶ Conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

⁷ In deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Ai suddetti oneri, pari a euro 519.672 per il 2021 e a euro 1.039.342 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'ambiente iscritto relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 4-*ter*).

- al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del MITE a quella del personale non dirigenziale trasferito dal MISE, sia autorizzata⁸ la spesa di 227.080 euro per il 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dal 2022 (comma 4-*quater*). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'ambiente, relativo al al bilancio triennale 2021-2023 (comma 4-*quinqies*).

Fino alla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 6, il MISE provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MITE. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate (comma 5). Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia nel seguito specificato, il MITE si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MISE. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MISE. Il Ministro dell'economia provvede⁹, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi (comma 6).

Viene, inoltre, istituito presso il MITE – fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 - il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due direzioni generali trasferite dal MISE e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già operante presso il Ministero dell'ambiente. Viene, inoltre, disposto che, fino alla medesima data, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MITE sia incrementato di 20 unità, anche estranee alla pubblica amministrazione, autorizzando a tal fine la spesa di euro 540.000 per il 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022 (comma 7). Viene, altresì, consentito al personale dei ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal MISE, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al MITE, di optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero (comma 8). Infine, si prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale

⁸ In deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

⁹ Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4. A decorrere dalla medesima data transitano in capo al MITE i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

dello Stato del MEF sugli atti adottati dal MITE continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio, già operante presso il Ministero dell'ambiente, presso il quale si dispone l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia è, inoltre, autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, 1 unità di livello dirigenziale non generale e 7 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area III-F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per il 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dal 2022 (comma 9).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MITE (comma 7)	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MITE – effetti riflessi (comma 7)				0,26	0,32	0,32	0,26	0,32	0,32
Maggiori spese correnti									
Assunzione da parte del MEF - uffici centrale di bilancio del MITE di 1 dirigente non generale e 7 unità di Area III-F1 (comma 9)	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Assunzione da parte del MEF - uffici centrale di bilancio del MITE di 1 dirigente non generale e 7 unità di Area III-F1 – effetti riflessi (comma 9)				0,11	0,21	0,21	0,11	0,21	0,21

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del provvedimento, afferma che la disposizione individua le procedure con cui avviene il trasferimento delle risorse umane,

strumentali e finanziarie della “Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica” e della “Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari” del MISE al Ministero della transizione ecologica e che tale trasferimento avviene ad invarianza di oneri finanziari secondo le modalità indicate dalle norme (commi 1-6 e 8). In particolare viene precisato che, a seguito del trasferimento di 2 direzioni generali e di 19 uffici dirigenziali di livello non generale del MISE, nonché della istituzione di 1 posto di Capo Dipartimento, la dotazione organica del personale dirigenziale del MITE è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

Con riferimento al comma 7, relativo all’incremento di 20 unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MITE, la relazione tecnica riferisce che gli oneri vengono stimati pari ad euro 540.000 per il 2021 e ad euro 650.000 a decorrere dal 2022. A tali oneri, comprensivi delle componenti a carico dell’amministrazione, si provvede ai sensi dell’articolo 11.

In merito al comma 9 che autorizza l’Ufficio centrale del bilancio già operante presso il Ministero dell’ambiente ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale (con relativa istituzione del posto nella dotazione organica del MEF) e 7 unità di personale da inquadrare nell’area III-F1, la relazione tecnica afferma che gli oneri a regime dal 2022 derivanti dal reclutamento del suddetto personale sono pari ad euro 435.897 e sono illustrati nella tabella seguente.

(euro)

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP comprensivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità	Onere a regime (dal 202)
Dirigente II fascia	105.000	40.299	145.299	1	145.299
Area III-F1	30.000	11.514	41.514	7	290.598
Totale oneri				8	435.897

Per la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 217.949, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all’adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell’articolo 11.

Le modifiche approvate durante l’esame in sede referente non sono corredate di **relazione tecnica** e **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme (commi 1-4, 5, 6 e 8) ridefiniscono le attribuzioni delle strutture ministeriali in materia di politica energetica, disciplinando il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero della

transizione ecologica (MITE). A tali norme, come disposto dall'art. 11, comma 2 (alla cui scheda si rinvia) e confermato dalla relazione tecnica, è previsto che si dia attuazione in condizioni di neutralità finanziaria. A tale riguardo, con specifico riferimento alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali prevista dalle norme (commi 2 e 3), non si formulano osservazioni preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica a conferma della predetta clausola di neutralità finanziaria.

Le dotazioni organiche del MISE e del Ministero dell'ambiente (ora MITE) per effetto del trasferimento delle suddette direzioni generali, vengono rispettivamente rideterminate in riduzione [MISE 17 (-2) posizioni generali e 104 (-19) posizioni non generali] (comma 2) ed in aumento [MITE 13 (+2+1 capo dipartimento di cui all'articolo 2) posizioni generali e 67 (+19) posizioni non generali] (comma 3).

Per quanto concerne il personale non dirigenziale trasferito, si rileva che le norme prevedono (comma 4) l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento (presso il MISE) risulti superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione (MITE).

In proposito, ai fini della verifica della suddetta clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire elementi integrativi di valutazione al fine di escludere l'insorgere di maggiori oneri, rispetto a quanto scontato ai fini dei tendenziali di spesa a legislazione vigente: ciò nel caso - non considerato esplicitamente dalla norma e dalla relazione tecnica - in cui il personale trasferito dovesse, eventualmente, fruire presso il MITE di un trattamento migliorativo rispetto a quello originario (MISE). Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione volta a confermare la neutralità finanziaria del quinto periodo del comma 4 - introdotto nel corso dell'esame in sede referente - in base al quale, nelle more dell'adozione del decreto di organizzazione di cui all'art. 10, al personale dirigenziale con incarico temporaneo trasferito al MITE continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti alla data del 13 febbraio 2021.

Quanto agli incrementi di spesa disposti dai commi 4-*bis* e 4-*quater* (introdotti dalla Commissione di merito), pur rilevando che gli stessi sono definiti all'interno di limiti massimi di spesa, appare necessario acquisire gli elementi sottostanti la definizione di tali limiti massimi

rispetto alle finalità, espressamente richiamate dalle medesime disposizioni, di perequazione economica per il personale dirigenziale trasferito dal MISE e per quello non dirigenziale del MITE. Ciò in considerazione del fatto che la RT, riferita al testo originario, non indicava specifiche esigenze finanziarie connesse alle predette finalità.

Si rammenta che i suddetti interventi sono finalizzati, in particolare, ad aumenti retributivi in favore del personale dirigenziale di seconda fascia (483.898 euro per il 2021 e 967.795 euro annui a decorrere dal 2022) e di prima fascia del MITE (35.774 euro per il 2021 e 71.547 euro annui a decorrere dal 2022) (comma 4-*bis*) nonché ad incrementi dell'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale MITE trasferito dal MISE (227.080 euro per il 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dal 2022) (comma 4-*quater*).

Si rileva, inoltre, che il comma 7 dispone, presso il MITE, l'istituzione del nuovo Dipartimento per l'energia e il clima e l'incremento di 20 unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del medesimo dicastero. Tali previsioni operano, testualmente, "fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione" del MITE (da adottare, in base all'articolo 10, entro il 30 giugno 2021). A sua volta l'articolo 10 determina la procedura di adozione e l'oggetto del decreto di organizzazione, ma non reca disposizioni di dettaglio in merito al suo contenuto.

Per quanto riguarda il nuovo Dipartimento, l'articolo 2, comma 2, lett. e), n. 1 (vedi la scheda) aumenta in via permanente di un'unità il numero massimo di dipartimenti del MITE (già Ministero dell'ambiente) e provvede alla relativa quantificazione e copertura su base permanente. Per le 20 unità neoassunte, il comma 7 dell'articolo 3 in esame autorizza una spesa di euro 540.000 per il 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022, configurando, pertanto, anche tale onere come permanente.

Si osserva pertanto che gli oneri per il Dipartimento e per le 20 unità sono configurati come permanenti, a fronte di una norma che – testualmente – risulta di carattere transitorio e valevole fino all'adozione di un decreto di organizzazione. Poiché peraltro il contenuto di tale decreto non è legislativamente determinato - e non risulta inoltre espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari - andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento con riferimento alla natura permanente o transitoria della disciplina degli Uffici di diretta collaborazione e, quindi, dei relativi oneri. Inoltre, considerato che l'istituzione del

Dipartimento assumerebbe carattere permanente in virtù dell'articolo 2, andrebbe confermato che la configurazione dello stesso e, quindi, i corrispondenti oneri siano da intendere come non modificabili, anche a seguito della definizione del decreto di organizzazione.

Inoltre, con specifico riferimento all'onere assunzionale per gli Uffici di diretta collaborazione, pur rilevando che lo stesso è configurato come limite di spesa, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la sua quantificazione: andrebbero quindi acquisiti elementi idonei a suffragare le stime indicate e la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro i limiti dello stanziamento indicato.

Fermo restando quanto sopra osservato, per quanto riguarda, più in particolare, la stima della spesa autorizzata per il 2021 (540.000 euro), poiché questa risulta pari a circa l'80% di quella prevista a regime (650.000 euro annui dal 2022), si evidenzia che la stessa corrisponde a poco meno di 10 mensilità su 12: circa tale profilo non si formulano dunque osservazioni.

Il comma 9 dispone l'assunzione di 1 dirigente generale e di 7 unità di personale di Area III-F1, autorizzando la spesa di 217.949 euro per il 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dal 2022: in proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica; peraltro quest'ultima riferisce che per la prima annualità (2021) l'onere assunzionale, che risulta pari al 50 per cento di quello previsto a regime, è stato quantificato in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale; andrebbe pertanto confermato che le complessive suddette assunzioni verranno disposte non prima della metà dell'esercizio in corso.

Si osserva altresì che essendo l'onere configurato come limite di spesa (onere "autorizzato") anche il contingente da assumere andrebbe in linea di principio definito entro un limite massimo: in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4-*ter* dell'articolo 3¹⁰ provvede agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia e di livello generale del Ministero della transizione ecologica mediante corrispondente riduzione

¹⁰ Tali oneri sono pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento disposti dal comma 4-*quinqüies* dell'articolo in commento nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del presente decreto.

Si segnala, inoltre, che il comma 4-*quinqüies* dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa¹¹ finalizzata all'adeguamento dell'indennità di amministrazione percepite dal personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento disposti dal comma 4-*ter* dell'articolo in commento nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del presente decreto.

ARTICOLO 4

Comitato interministeriale per la transizione ecologica

La norma, modificata dalla commissione di merito, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica¹² (CITE), introducendo l'art. 57-*bis* nel D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) (comma 1).

Di seguito, si fa riferimento ai commi dell'articolo 57-*bis* così introdotto.

Il Comitato assicura il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione (comma 1).

Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, del lavoro e delle politiche agricole. Ad esso partecipano, inoltre, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno (comma 2). Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica al fine di coordinare le politiche in materia

¹¹ Tali oneri sono pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

¹² Ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria, economia circolare, bio-economia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile (comma 3). Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata¹³. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 4). Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate (comma 4-*bis*). Il CITE monitora, altresì, l'attuazione del Piano aggiornandolo in funzione degli obiettivi conseguiti (comma 6).

Il CITE delibera, inoltre, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi¹⁴ (c.d. SAD) (comma 5). Viene corrispondentemente soppressa la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei SAD, di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto del CITE di cui al comma 7 (comma 5-*bis*).

In base al comma 99 dell'art. 1 della legge n. 16/2019 ai componenti della suddetta Commissione non spettavano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Il comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 aveva assegnato alla Commissione, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per il 2020.

Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al CITE, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente, tra l'altro, le proposte per la progressiva eliminazione dei SAD e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica (comma 5-*ter*).

Viene demandata ad un DPCM l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 7).

Il Comitato tecnico di supporto è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE.

Con un ulteriore DPCM è adottato il regolamento interno del CITE che ne disciplina il funzionamento (comma 8).

¹³ Di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/1997.

¹⁴ Di cui all'art. 68, del D.lgs. n. 21/2015.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9). Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10).

Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale del provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma e a riferire che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche approvate durante l'esame in sede referente non sono corredate di **relazione tecnica** e **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la definizione dei profili attuativi della norma in esame, con specifico riguardo all'istituzione (comma 7) e al funzionamento del Comitato tecnico di supporto del CITE (comma 8), viene demandata a successivi regolamenti da adottare con DPCM. Considerato che in merito all'adozione di tali DPCM non viene espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria indicata dal comma 10 e a confermare che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa, comunque, assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9).

Ciò anche in considerazione del fatto che, in base al comma 5-*bis* (introdotto dalla Commissione di merito), al Comitato di supporto del CITE sono attribuiti, fra gli altri, i compiti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD). A tale Commissione, soppressa dalla medesima disposizione, il comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 aveva assegnato, per l'espletamento dei relativi compiti, una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per il 2020.

Si prende atto, altresì, che in base a quanto espressamente disposto dal comma 7, ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati: in proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, si evidenzia che a norma del comma 5 il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD): in proposito si rileva che detti SAD, da un lato, sono disposti con norma di rango primario, dall'altro, hanno effetti sulla finanza pubblica (dei quali si dà conto in parte nell'elenco delle spese fiscali che correde il disegno di legge di bilancio, in parte nell'apposito elenco dei sussidi ambientalmente dannosi predisposto dal MITE, già MATTM).

Andrebbe quindi esplicitata la fonte normativa e la procedura per disporre l'effettiva rimodulazione delle predette misure riferite ai SAD, con riguardo sia agli interventi di riduzione dei benefici attualmente erogati sia all'eventuale corrispondente destinazione delle risorse ad ulteriori misure. Ciò anche al fine di verificare come possano trovare applicazione le procedure di quantificazione dei relativi effetti finanziari e la connessa verifica parlamentare degli stessi.

Le disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (comma 4-*bis* e comma 5-*ter*) prevedono in proposito la trasmissione annuale alle Camere del Piano per la transizione ecologica e di una relazione sulle proposte per la progressiva eliminazione dei SAD e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

ARTICOLO 5

Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

La norma, non modificata in sede referente, modifica la denominazione del “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (MIT) sostituendola con la nuova di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” (MIMS) (commi 1 e 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e a riferire che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6

Ministeri della cultura e del turismo

La norma, che in sede referente ha subito modificazioni solo di carattere formale, in primo luogo, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno lo scopo di sostituire la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con quella di Ministero della cultura e di trasferire le funzioni in materia di turismo, già da questo esercitate, all'istituendo Ministero omonimo di cui sono definite le funzioni. Il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero del turismo, incluso il segretario generale, di nuova istituzione, è pari a 4 (commi 1 e 2).

Inoltre, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 (comma 4).

L'incremento è disposto, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, al fine di adeguare le risorse finanziarie al contingente già previsto per gli Uffici di diretta collaborazione allo scopo di consentire l'integrale utilizzo del contingente di personale previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero.

Per l'istituzione dei posti da dirigente generale del Ministero del turismo è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Posti di dirigente generale del Ministero del Turismo	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Incremento risorse Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura – effetti riflessi				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Incremento risorse Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura – effetti riflessi				0,21	0,43	0,43	0,21	0,43	0,43

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e chiarisce che l'onere derivante dall'istituzione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero

del turismo è stato calcolato non considerando la spesa per un posto di funzione dirigenziale di livello generale trasferito a seguito della soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I maggiori oneri (pari a euro 441.750 per l'anno 2021 e euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022) sono stati, dunque, calcolati considerando la spesa di un posto di Segretario generale, pari a euro 313.500 annui, e di due posizioni dirigenziali di livello generale, pari a euro 570.000 annui (285.000 per ogni posizione). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, alla cui scheda si rinvia, che tratta delle procedure di riorganizzazione dei Ministeri.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 4, che dispone un mero incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, pur rilevando che gli oneri sono configurati come limiti di spesa, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione di tali limiti: andrebbero quindi acquisiti elementi idonei a suffragare le stime e a confermare la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro lo stanziamento indicato.

Con riguardo alle norme recate dal comma 5, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Si osserva peraltro che la stima dell'onere del 2021 (pari alla metà dell'onere annuo previsto a decorrere dal 2022) risulta corretta solo nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del Turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021, termine ultimo fissato alla Presidenza del Consiglio per disporre la riorganizzazione dei Ministeri. Andrebbe quindi confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivi non prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa.

ARTICOLO 7

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo

La norma, modificata dalla Commissione, trasferisce al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie all'esercizio delle funzioni in materia di turismo¹⁵ (comma 1). Conseguentemente la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello

¹⁵ Di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal testo in esame.

generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300/1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 2).

Si definisce, nella Tabella A allegata al testo in esame, la dotazione organica del personale del Ministero del turismo: questa prevede 4 posizioni da dirigente di prima fascia, 17 posizioni da dirigente di seconda fascia, 133 posizioni di Area III (F1) e 26 posizioni di Area II (comma 3). Sono definite, altresì, le missioni che le articolazioni amministrative del Ministero del turismo devono perseguire quali reclutamento e gestione del personale, gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi, attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali, promozione turistica ed altro (comma 4). Entro il 30 aprile 2021¹⁶ sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero della cultura a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo (comma 5).

Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura (comma 6).

Sono dettate le necessarie norme che disciplinano il passaggio della gestione amministrativa delle funzioni in materia di turismo dal Ministero della cultura al Ministero del turismo; durante tale fase di passaggio il Ministero del turismo può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di

¹⁶ Novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

personale dell'ENTIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 7, 8, 9 e 10).

Il testo iniziale del provvedimento prevedeva che, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di personale ad esso assegnato, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo fosse stabilito in trenta unità e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo potesse procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. In sede di esame in Commissione di merito il predetto contingente di personale è stato elevato a 60 unità. Conseguentemente a tale modifica, si ridetermina la spesa autorizzata per i fini di cui al presente comma¹⁷: in origine si prevedeva un onere di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 che viene modificato autorizzando una spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 (+ 566.780 euro) e di euro 2.680.000 annui a decorrere dal 2022 (+ 680.000 euro). Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura (comma 11).

Il testo iniziale del provvedimento autorizzava il Ministero del turismo ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità¹⁸. In seguito alle modifiche del comma 11, approvate dalla Commissione di merito, il contingente di personale non dirigenziale da assumere era rideterminato in a 136 unità (+ 29 unità) di cui 123 di area terza (+29) e 13 di area seconda, mentre il contingente di personale dirigenziale di livello non generale passava da 13 a 14 unità (+1). Nelle more dell'assunzione del personale in questione, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando. Presso il Ministero hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato

¹⁷ Come chiarito dalla relazione tecnica l'onere è stimato in relazione alle indennità da corrispondere ai componenti degli uffici di diretta collaborazione dal momento che l'onere per le assunzioni è separatamente quantificato ai sensi del successivo comma 12.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

permanente per la promozione del turismo¹⁹. Per l'attuazione del programma di assunzioni era autorizzata, dal testo originario del provvedimento, la spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvedeva per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11. In conseguenza del maggior numero di assunzioni autorizzate, l'autorizzazione di spesa è rideterminata in 4.026.367 euro per l'anno 2021 (+ 739.195) e di 8.052.733 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (+1.478.389): la copertura della parte aggiuntiva dell'onere viene disposta dall'articolo 11 (comma 12).

Si prevede che i titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero della cultura appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Inoltre, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti previsti per la chiamata di soggetti esterni previsti dalla legislazione vigente²⁰ e si stabilisce che detti limiti sono elevati, rispettivamente, fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali (comma 13).

Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia al 30 gennaio 2021²¹. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Al tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 14).

Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro

¹⁹ Di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

²⁰ Dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

²¹ Data di entrata in vigore del testo in esame.

2.000.000 a decorrere dall'anno 2022 mentre per le spese di funzionamento il testo originario del provvedimento autorizzava la spesa di euro 290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022 (commi 15 e 16). Durante l'esame presso la Commissione di merito la spesa autorizzata per le spese di funzionamento del 2021 è stata elevata a 600.000 euro (+310.000).

Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale del provvedimento ascriveva alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Invarianza della dotazione organica dei dirigenti del Ministero della cultura in esito al trasferimento di funzioni (comma 2)	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68
Uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo (comma 11)	1,67	2,0	2,0	1,67	2,0	2,0	1,67	2,0	2,0
Assunzioni al Ministero del turismo (comma 12)		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04
Assunzioni al Ministero dell'economia (comma 14)	0,48	0,97	0,97	0,48	0,97	0,97	0,48	0,97	0,97
Affitto locali del Ministero del turismo (comma 15)	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
Spese di funzionamento del Ministero del turismo (comma 16)	0,29	0,46	0,46	0,29	0,46	0,46	0,29	0,46	0,46
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Invarianza della dotazione organica dei dirigenti del Ministero della cultura in esito al trasferimento di funzioni – effetti riflessi (comma 2)				0,16	0,33	0,33	0,16	0,33	0,33
Uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo – effetti riflessi (comma 11)				0,81	0,97	0,97	0,81	0,97	0,97
Assunzioni al Ministero del turismo – effetti riflessi (comma 12)					1,47	1,47		1,47	1,47
Assunzioni al Ministero dell'economia – effetti riflessi (comma 14)				0,23	0,47	0,47	0,23	0,47	0,47

La relazione tecnica relativa al testo iniziale del provvedimento svolge alcune considerazioni e fornisce una quantificazione degli effetti di spesa recati dalle disposizioni di seguito evidenziate.

Comma 2 – Dotazione del personale dirigenziale del Ministero della cultura

La norma prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero della cultura rimanga invariata nonostante il fatto che la Direzione generale Turismo del Ministero sia soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, siano trasferiti al Ministero del turismo. Ciò determina oneri pari a euro 337.500 per l'anno 2021 e a euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022 in relazione ai posti trasferiti ma non soppressi nella dotazione organica dei dirigenti del Ministero della cultura. La relazione tecnica chiarisce che l'onere per la posizione dirigenziale di livello generale è pari a euro 285.000 annui mentre quello relativo a tre posizioni dirigenziali di livello non generale è pari a euro 390.000 annui (130.000 è il costo annuo di una sola posizione). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, alla cui scheda si rinvia, che tratta delle procedure di riorganizzazione dei Ministeri, da concludersi entro il 30 giugno 2021.

Comma 5 – Risorse umane con qualifica non dirigenziale trasferite dal Ministero della cultura al Ministero del turismo

Sono trasferiti dal Ministero della cultura al Ministero del turismo 3 dirigenti di II fascia ed 1 dirigente di I fascia. Sono, altresì, trasferite dal Ministero della cultura al Ministero del turismo 23 unità di personale non dirigenziale. Più in dettaglio si tratta di 13 unità appartenenti all'Area II e di 8 di Area III a cui si aggiungono 2 unità distaccate presso altre amministrazioni. Con riferimento a queste ultime 2 unità la relazione tecnica precisa che la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per il turismo. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura è adeguata in conseguenza del trasferimento della competenza in materia di turismo, riducendo la dotazione di n. 40 unità di area II e n. 42 unità di area III.

Comma 11 – Contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo

La relazione tecnica relativa al testo iniziale del provvedimento rammenta preliminarmente che nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo il contingente di personale assegnato a detti uffici

è stabilito in trenta unità, al quale si aggiungono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione e, ove nominate, le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tanto premesso, la relazione tecnica precisa che l'onere di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del Turismo, determinato in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 prendendo a riferimento i trattamenti economici ivi previsti, ammonta a 1,667 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Non sono state fornite indicazioni sull'incremento dell'onere disposto in conseguenza dell'incremento di 30 unità del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione disposto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Comma 12 – Assunzione di personale presso il Ministro del turismo

In base al testo iniziale della norma in esame il Ministero del turismo era autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a 120 unità di personale, così ripartite: 94 di area terza, 13 di area seconda e 13 dirigenti di seconda fascia. La relazione tecnica precisa che, per quanto riguarda il personale delle aree, considerato che il relativo reclutamento può avvenire, oltre che mediante concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie vigenti di altre PA, anche tramite mobilità, la determinazione dell'onere è stata effettuata assumendo che il personale sia mediamente collocato nella fascia retributiva F3 della rispettiva area di inquadramento: ciò implica che le assunzioni effettuate nella III Area comportano un onere unitario di 46.496,19 euro mentre quelle nella II Area un onere di 39.515,47 euro. L'onere per ciascun dirigente è di 130.000 euro. Sulla base di tali dati l'onere complessivo annuo (riferito al testo iniziale) ammontava a 6.574.344 euro a regime ed in 3.287.172 euro per il 2021 in considerazione dei tempi tecnici di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché di quelli per il reclutamento del personale.

Si evidenzia che, in relazione alle modifiche approvate dalla Commissione di merito con emendamenti non provvisti di RT, è stato rideterminato l'onere da sostenere per le assunzioni, utilizzando i medesimi parametri utilizzati dalla relazione tecnica, che non è stata integrata, riferita al testo originario del provvedimento: conseguentemente l'onere è stato rideterminato in 4.026.367 euro per l'anno 2021 (+ 739.195) e di 8.052.733 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'onere del 2021 è pari al 50 per cento dell'onere a regime.

Comma 13 – Incarichi dirigenziali presso il Ministero del turismo

La relazione tecnica sottolinea che l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs.

165/2001, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che l'intera dotazione organica risulta finanziariamente coperta.

Comma 14 – Controlli amministrativi e contabili della RGS sugli atti del Ministero del turismo

La relazione tecnica esplicita che, per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero del Turismo, è istituito, presso il citato Dipartimento, un apposito Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale, strutturato su due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dieci posizioni di area terza. Gli oneri recati dalla norma sono stati calcolati considerando un onere di 260.154 euro per il dirigente di livello generale, un onere di 145.299 euro per ciascuno dei due dirigenti di livello non generale ed un onere di 41.514 euro per ciascuna delle 10 unità di personale di III Area. L'onere annuo a regime di 965.892 euro è stato arrotondato a 966.000 euro e ridotto al 50 per cento per l'anno 2021 in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Commi 15 e 16 – Spese di locazione e di funzionamento e del Ministero del turismo

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle norme recate dai commi 2 (dotazione organica dei dirigenti del Ministero della cultura) e 14 (Ufficio centrale istituito presso la RGS), si rileva che la quantificazione dell'onere a regime appare verificabile sulla base delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda l'esercizio 2021, invece, le norme autorizzano una spesa corrispondente al 50 per cento di quella annua a regime; la relazione tecnica menziona, sul punto, i tempi di adozione dei regolamenti di riorganizzazione di cui all'articolo 10. Poiché il predetto articolo 10 consente, fino al 30 giugno 2021, di adottare i regolamenti con procedura semplificata e derogatoria rispetto a quella ordinaria, presumibilmente a fini acceleratori, andrebbe confermato che per l'anno 2021 i nuovi oneri non abbiano decorrenza (almeno in media) antecedente al secondo semestre dell'anno, o comunque – anche nell'ipotesi in cui talune delle voci di spesa dovessero decorrere da un

momento anteriore (ad esempio le posizioni dirigenziali che, attesa la loro maggiore infungibilità, potrebbero essere reclutate anche in tempi maggiormente ristretti) – che il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto dei margini di modulabilità delle spese medesime.

Il comma 3, modificato in sede referente, riguarda l'individuazione della dotazione organica del Ministero del turismo ed i conseguenti oneri sono definiti al comma 12, che autorizza le assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del medesimo ministero. Riguardo a quest'ultimo comma, anch'esso modificato dalla Commissione di merito, si rileva preliminarmente che gli oneri previsti nel testo iniziale risultavano verificabili alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica. A seguito delle variazioni introdotte in sede referente, sono state autorizzate ulteriori assunzioni e sono state incrementate le relative quantificazioni. In proposito, si rileva che i maggiori oneri risultano sostanzialmente ricostruibili applicando i medesimi elementi forniti dalla relazione tecnica iniziale: non disponendo tuttavia di una specifica relazione tecnica (di cui l'emendamento modificativo non era corredato), appare opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare la corrispondenza dei complessivi oneri con le esigenze connesse al totale delle assunzioni.

Con riguardo al personale non dirigenziale trasferito dal Ministero della cultura a quello del turismo ai sensi del comma 6, le norme stabiliscono l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento risulti superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione. Al fine di escludere l'insorgenza di oneri non definiti dalla relazione tecnica, che non considera la norma in oggetto, appare opportuno acquisire elementi di valutazione integrativi con riguardo alle possibili maggiori spese da sostenere per il personale trasferito che dovesse eventualmente godere presso il Ministero del turismo di un trattamento migliorativo rispetto a quello precedentemente fruito.

In merito al comma 11, che tratta del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, si rileva che, secondo la relazione tecnica, la quantificazione risulta "determinata in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”²²: la stessa RT non fornisce peraltro gli elementi di dettaglio sottostanti l’onere complessivo, né gli stessi risultano desumibili in via diretta dalla norma richiamata. Pur considerando, dunque, che l’onere è configurato come limite di spesa e che lo stesso presenta margini di modulabilità, appare necessario, ai fini della verifica delle quantificazioni, acquisire gli elementi posti alla base della relativa stima. In particolare, si evidenzia che, con emendamento approvato in sede referente, il contingente di personale risulta raddoppiato rispetto alle disposizioni iniziali (passando da trenta a sessanta unità) mentre gli oneri sono incrementati del 34 per cento, ossia in misura non proporzionale (passando, a regime²³, da 2.000.000 a 2.680.000 euro annui): appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la quantificazione degli oneri indicata dalla norma.

Si rileva, infine, che i commi 15 e 16 autorizzano una spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022 per coprire oneri di locazione ed una spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022 per oneri di funzionamento: tuttavia la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Appare pertanto necessario acquisire detti elementi.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che l’onere per le spese di funzionamento da sostenere nel primo anno (2021) è stato elevato, con una modifica introdotta in sede referente, dai 290.000 euro (previsti nel testo originario) a 600.000 euro; non essendo l’emendamento corredato di RT, non risultano esplicitate le valutazioni sottostanti tale incremento.

ARTICOLO 8

Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale

La norma, in primo luogo, integra il testo dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che elenca le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. L’elenco viene integrato specificando che questi promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale

²² Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

²³ Per il primo anno, si rileva un incremento analogo, ossia da 1.667.000 a 2.233.780 euro, cioè, appunto, il 34% in più

del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici (comma 1).

In relazione a tale modifica è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie sopra elencate, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria (comma 2).

Sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:

- a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;
- b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;
- c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

Il CITD è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI (commi 3 e 4).

Il Presidente convoca il CITD, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere (comma 5).

Sono definiti i compiti del CITD che consistono, tra l'altro, nell'esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione e nell'esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati (comma 6).

Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente nel proseguo elencato (si veda, *infra*, il comma 9). Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni

partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 7).

Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente "composto da esperti ... ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione..., proveniente da pubbliche amministrazioni"²⁴. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 9). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati il contingente di personale di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 10).

Si incrementa, infine, il contingente di cui si avvale il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica (previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021 (comma 11).

Con norma introdotta dalla Commissione di merito (comma 11-*bis*), è stato modificato l'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, nel testo vigente, tratta del Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.

Le modifiche, secondo il tenore letterale della norma, sono introdotte al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il testo vigente del citato articolo 76 stabilisce che, al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento all'introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica. L'articolo 76 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi e che agli oneri derivanti dall'impiego di esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del

²⁴ Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia.

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 che autorizza una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le modifiche incidono sulle finalità della norma, stabilendo che il contingente di esperti abbia lo scopo di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, senza fare riferimento all'emergenza Covid. Inoltre la possibilità di utilizzare esperti non ha più il limite temporale previsto dal testo vigente, fissato al 31 dicembre 2021 (comma 11-*bis*).

Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica (comma 9)	2,20	3,20	3,20	2,20	3,20	3,20	2,20	3,20	3,20
Contingente necessario per lo svolgimento di funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica (comma 11)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica (comma 9)				1,07	1,55	1,55	1,07	1,55	1,55
Contingente necessario per lo svolgimento di funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica (comma 11)				0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

La relazione tecnica relativa al testo iniziale del provvedimento si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le disposizioni recate dal comma 9 prevedono la possibilità di impiegare personale, anche esterno alla pubblica amministrazione, nell'ambito di un limite di spesa, si osserva che le medesime non definiscono il contingente massimo che può essere impiegato. Tenuto conto peraltro che l'obbligo di definizione di una

dotazione organica è posto anche a presidio della determinazione della spesa massima derivante da una struttura, appare necessario acquisire indicazioni riguardo al numero massimo di unità (esperti o personale non dirigenziale) e ai relativi elementi di costo.

Alla luce di tali considerazioni appare inoltre necessario chiarire se il limite di spesa indicato debba intendersi come limite massimo della spesa di personale imputabile alla istituenda struttura oppure come limite a valere sul bilancio dello Stato, salve eventuali integrazioni a valere su risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Infine, quanto al comma 11, si osserva che, essendo l'onere ivi indicato configurato come limite di spesa (onere autorizzato), anche il contingente da assumere andrebbe in linea di principio definito entro un limite massimo: in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento alle norme recate dal comma 11-*bis*, si rileva che queste rendono permanente l'impiego di un contingente di esperti il cui impiego in base alle norme vigenti era possibile solo fino al 31 dicembre 2021. Pur rilevando che la norma novellata stabilisce che agli oneri derivanti dall'impiego di esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 135/2018 - che autorizza una spesa di 6 milioni di euro annui di carattere permanente - andrebbe chiarito se l'eliminazione della durata temporanea dell'impiego di esperti sia compatibile con la predetta autorizzazione di spesa, attualmente vigente, alla luce delle finalità della stessa.

ARTICOLO 10

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

La norma stabilisce che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dal riordino di cui al presente decreto, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ossia con una procedura semplificata.

Si rammenta che la norma generale qui derogata, recata dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988, stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con *regolamenti di delegificazione*, da adottare con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Con norma introdotta dalla Commissione di merito (comma 1-*bis*) si dispone che tale procedura fino al 30 giugno 2021 possa essere seguita anche in relazione all'adozione del

regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione.

Per effetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2, la riorganizzazione deve avvenire in condizioni di neutralità.

Si rammenta altresì che precedenti disposizioni, analogamente a quella ora in esame, hanno previsto in via transitoria modalità semplificate, derogatorie ed acceleratorie di adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei ministeri. Si considerino, ad esempio, le seguenti disposizioni, di contenuto analogo alla presente (DPCM in luogo di DPR), reputate costantemente neutrali: art. 2, comma 10-*ter*, del DL n. 95/2012; art. 16, co. 4, del DL n. 66/2014; art. 4-*bis* del DL n. 86/2018; art. 1, comma 4, e art. 2, comma 16, del DL n. 104/2019 (assistiti da specifiche clausole di invarianza); art. 16-*ter*, comma 7, del DL n. 124/2019; art. 1, comma 167, della L. n. 160/2019; art. 3, comma 6, del DL n. 1/2020.

Alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica. Analogamente non sono stati ascritti detti effetti all'art. 116, comma 1, del DL n. 18/2020 che ha prorogato i termini per l'adozione di taluni provvedimenti di riorganizzazione di ministeri.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e della clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2 - nonché del fatto che a norme di analoga portata già adottate non sono stati attribuiti effetti finanziari - si rileva che le disposizioni in esame comportano, sia pur in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti vertenti nella materia dell'organizzazione degli uffici ministeriali, ivi compresa la fase della verifica parlamentare degli effetti finanziari dei medesimi provvedimenti.

Infatti, la procedura individuata ai fini dell'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in esame – estesa anche al ministero del lavoro e delle politiche sociali con il comma 1-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito – non contempla espressamente l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione dei regolamenti di organizzazione in questione.

La predetta procedura non fa inoltre espresso riferimento a "norme regolatrici" - quali quelle previste per i regolamenti di organizzazione di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988 - che possano riguardare anche i profili finanziari della materia in oggetto.

In ordine a quanto rappresentato appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), fa fronte agli oneri derivanti dal decreto in esame, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione in sede referente, che consistono quasi integralmente in spese di personale connesse al riordino delle attribuzioni dei Ministeri interessati dal provvedimento²⁵. Al riguardo, si registra preliminarmente la corrispondenza tra l'importo complessivo degli oneri indicato all'alinea del citato articolo 11 e la somma delle singole disposizioni di spesa richiamate dall'alinea stesso, ivi comprese le modifiche ad esse apportate nel corso dell'esame in sede referente, nonché tra il predetto importo e le risorse complessivamente apprestate a copertura dalle predette lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 11.

In particolare, gli oneri - per la cui analitica composizione si rinvia a quanto in precedenza illustrato con riferimento ai profili di quantificazione - ammontano a 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando, in quota parte, gli accantonamenti di competenza dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze²⁶;

²⁵ Si tratta, in particolare, degli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11.

²⁶ Nel dettaglio, la riduzione dell'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è pari a 4.312.475 euro per l'anno 2021 e a 5.525.390 euro annui a decorrere dall'anno 2022; la riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta pari a 249.000 euro per l'anno 2021 e a 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022; quella, infine, del Ministero dell'economia e delle finanze è pari a 700.949 euro per l'anno 2021 e a 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022 .

- quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e a 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, atteso che gli accantonamenti utilizzati presentano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto, per quanto concerne nello specifico l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento operate dai commi 4-*ter* e 4-*quinqüies* dell'articolo 3, per le quali si rinvia a quanto al riguardo esposto in precedenza.

Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, che prevede la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si fa presente che per l'anno 2021 il predetto Fondo - come confermato da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - reca le occorrenti disponibilità, che risultano pari - tenendo conto dell'utilizzo in commento - a circa 97 milioni di euro. Andrebbe viceversa acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva sussistenza di risorse disponibili sul Fondo medesimo anche in relazione agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2022, ferma restando la necessità di assicurare comunque che le predette riduzioni non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso²⁷. Sotto il profilo formale, si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di imputare la copertura direttamente al "Fondo" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anziché alla relativa "autorizzazione di spesa", come attualmente previsto dal testo.

Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle restanti disposizioni del decreto-legge, stabilendo che all'attuazione di esse si provveda - fatta naturalmente eccezione per quelle, oggetto di apposita copertura, puntualmente indicate

²⁷ Si segnala che, sulla base della legge di bilancio per il triennio 2021-2023 (legge n. 178 del 2020) e del relativo decreto ministeriale 30 dicembre 2020 di ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli, il Fondo per le esigenze indifferibili presenta una dotazione di 383,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 431,8 milioni di euro per l'anno 2023.

all'alinea del comma 1 e dianzi esaminate - con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, appare necessario riformulare la disposizione in commento al fine di coordinarne il testo con le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di inserire tra le disposizioni escluse dall'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria, oltre agli "articoli di cui al comma 1", anche "i commi 4-*bis* e 4-*quater* dell'articolo 3", da cui derivano oneri oggetto di autonoma copertura, come in precedenza precisato.

Il comma 3 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A tale riguardo, appare necessario integrarne la formulazione riferendola all'attuazione del presente decreto, in modo da ricomprendervi anche le disposizioni di copertura finanziaria introdotte in sede di conversione.